Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA
Delegazione Provinciale di CATANIA

Via Vitaliano Brancati, 20/D, CATANIA
Centralino: 095449106 - **FAX**: 095443807
Sito Internet: www.lnd.it - http://sicilia.lnd.it/?cm=21
E-mail: del.catania@lnd.it
PEC: delegazione.catania@lndsicilia.legalmail.it

Comunicato Ufficiale n°1

Del 17 Luglio 2020

Stagione Sportiva 2020/2021

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A - pubblicato il 15 luglio 2020

Il Presidente Federale
ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a
di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

TASSA DI AFFILIAZIONE (ART. 15/2 N.O.I.F.)

Per tutte le società delle Leghe	€ 65,00
Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	**€ 20,00**

TASSA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (ART. 15/6 N.O.I.F.)
Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Per le Società federali **€ 30,00**

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 260,00
per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 260,00
per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Prov.li	€ 78,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	**€ 52,00**
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	**€ 62,00**

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00

F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.) **€ 1.000,00**

G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.) € 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	**€ 78,00**

I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	**€ 78,00**

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	**€ 31,00**

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Assoc. Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai

Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva	€ 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile € 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A € 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B € 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro € 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) € 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro € 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile € 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti" € 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) € 6,00

(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti * € 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi * € 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci" * € 6,00

***NOTA:**
La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico € 5,00
- Allenatori di Serie A e B € 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B € 150,00
- Allenatori di Lega Pro € 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro € 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile € 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti € 25,00
- **Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile € 10,00**
- Medici sociali società professionistiche € 150,00
- Medici sociali società dilettanti € 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B € 21,00
- Dirigenti società € 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A € 6000,00
- Serie B € 3000,00
- Campionato Primavera Serie A € 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti € 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi € 10,52

- Piccoli Amici e Primi calci	€ 3,83
- Dirigenti società	€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettanti	€ 310,00
- Società di Puro Settore	**€ 260,00**

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00
- Società di Puro Settore	**€ 210,00**

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 316 L.N.D. DEL 12 GIUGNO 2020 – PROROGA NOMINE
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 Giugno 2020, ha deliberato di **prorogare** fino al **31 Dicembre 2020** le nomine in scadenza il 30 Giugno 2020:
- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N.6 del 1°Luglio 2019 e successive modificazioni;
- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N.7 del 1° Luglio 2019 e successive modificazioni.

COMUNICATO UFFICIALE N.3 L.N.D. DEL 01 LUGLIO 2020 – ORARI UFFICIALI
Si rendono noti,di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2020/2021:
- dal 26 luglio 2020 ore 16.00
- dal 06 settembre 2020 ore 15.30
- dal 25 ottobre 2020 ore 14.30
- dal 24 gennaio 2021 ore 15.00
- dal 28 marzo 2021 ore 16.00
- dal 18 aprile 2021 ore 16.30

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

1. ORGANICO SOCIETA' CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Allegato al presente C.U. si pubblica l'organico dei Campionati Regionali e Provinciali al 30 giugno 2020.

2. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

• ECCELLENZA	2	Gironi da	16 Squadre	Totale N. 32
• PROMOZIONE	4	Gironi da	16 Squadre	Totale N. 64
• PRIMA CATEGORIA	7	Gironi da	14 Squadre	Totale N. 98
• SECONDA CATEGORIA	5	Gironi da	14 Squadre	Totale N. 70

- TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
- TERZA CATEGORIA - Under 21 Gironi da comporre
- TERZA CATEGORIA - Under 19 Gironi da comporre

- REGIONALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre
- PROVINCIALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre

- COPPA ITALIA Memorial "Gianfranco Provenzano" (Società di Eccellenza)
- COPPA ITALIA Memorial "Orazio Siino" (Società di Promozione)
- COPPA SICILIA Memorial "Filippo Lentini" (Società di Prima Categoria)
- COPPA TRINACRIA Memorial "Salvatore Sajeva" (Società di Seconda Categoria)
- TROFEO PROVINCE Memorial "Pietro Lo Bianco" (Società di Terza Categoria)

- ATTIVITA' AMATORI

CALCIO A CINQUE MASCHILE

- SERIE "C1" – 2 Gironi da 14 squadre Totale N. 28
- SERIE "C2" – Gironi Interprovinciali 5 Gironi da 12 squadre Totale N. 60
- SERIE "D" – Gironi Provinciali Gironi da comporre

- REGIONALE "UNDER 21" Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)
- REGIONALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 15" Gironi da comporre (ex Giovanissimi) **(*)**

(*) con successiva Fase Regionale

- COPPA ITALIA Società Serie "C1" (obbligatoria)
- COPPA SICILIA Società Serie "C2" (obbligatoria)
- COPPA TRINACRIA Riservata Società Serie "D" Provinciale

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

- REGIONALE – Girone Unico 1 Girone da 12 squadre Totale N. 12
- PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre

- REGIONALE "UNDER 21" Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)

- COPPA ITALIA REGIONALE Società Girone "Unico" Regionale (obbligatoria)

- CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI Gironi da comporre

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- REGIONALE "Eccellenza" Gironi da comporre
- PROVINCIALE "Promozione" Gironi da comporre
- CAMPIONATO "JUNIORES" Gironi da comporre
- COPPA ITALIA Società "Eccellenza" Reg.le (obbligatoria)

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

- REGIONALE "UNDER 17" (ex Allievi) 6 Gironi da 14 Squadre Totale N. 84 **(*)**

- REGIONALE "UNDER 15" (ex Giovanissimi) 6 Gironi da14 Squadre Totale N. 84 **(*)**
- PROVINCIALE "UNDER 17" (ex Allievi) Gironi da comporre
- PROVINCIALE "UNDER 15" (Ex Giovanissimi) Gironi da comporre

(*) Si "Deroga" da 65 a 84 squadre - solo per la Stagione Sportiva 2020/2021 – collegato ad una situazione di carattere eccezionale non essendosi effettuate "retrocessioni" a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020 (COVID-19) - Delibera Consiglio Direttivo C.R. Sicilia del 25 Giugno 2020 – C.U. N. 379 del 26 Giugno 2020.

3. AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 - N.O.I.F.

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'Art. 15 delle N.O.I.F.

Si sottolinea l'importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, **l'area degli indirizzi** sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. **Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l'approvazione, è necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.**

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021;**
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;**
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico – se possibile – al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

B) Tipologia e denominazione sociale

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

  A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
  A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
  S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
  G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
  S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
  C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
  F.C.D. = Football Club Dilettantistico
  A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
  U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- **La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;**
- **Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;**
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un' aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- **"SCUOLA CALCIO"**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**
- "NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Nuova XXXX");

- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Rinascita XXXX")
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. **Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società,** a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**
D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

****

AFFILIAZIONE
Art. 15 - N.O.I.F.

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

4. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE –

Ci sembra utile ricordare che le l'eventuale scelta di "retrocedere" e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, alla Segreteria della L.N.D., **a partire dal 22 Giugno 2020.**

La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad eseguire le variazioni richieste.

Ad ogni buon conto, quasi sempre è stato concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un'attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, "Pura" attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.
Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l'eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva **2019/2020**, hanno disputato gare nell'attività calcistica in cui si richiede l'iscrizione.
Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunziando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l'istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale.
Quasi sempre è stato concesso il passaggio mantenendo l'anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

L'aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società.

5. SOCIETA' INATTIVE – Circolare N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 -

Si riporta integralmente il testo della Circolare in oggetto indirizzata ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla Divisione Calcio a Cinque, al Dipartimento Interregionale ed al Dipartimento Calcio Femminile:

" Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'Art. 16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarata inattive dagli Enti in indirizzo.

*Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti.*

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. "

PROGETTO DI "DEMATERIALIZZAZIONE" TESSERAMENTO E ISCRIZIONI AI CAMPIONATI – FIRMA ELETTRONICA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Con riferimento alla materia in oggetto, si ricorda che tutte le iscrizioni ai Campionati (dati societari, Presidente, Organigramma, Variazioni organigramma) nonché tutte le operazioni di tesseramento

vanno effettuate per via telematica, con l'uso della "Firma Elettronica", attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D.
Detta procedura di "Dematerializzazione" sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli Uffici del Comitato Regionale/Delegazioni o tramite l'invio per posta ordinaria.
Si invitano le Società a prendere visisione delle istruzioni consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia - cliccando su "Notizie utili, scadenze, informazioni importanti" e, successivamente, cliccando su "Guida alla dematerializzazzione e firma elettronica", ovvero attraverso la propria area riservata, immettendo il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all'Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498; E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it), cliccando sul tasto HOME e successivamente "integrazione aiuto in linea per firma elettronica".
Entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.
Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'Area Società, è **OBBLIGATORIO** abilitare un dirigente (presente nell'Organigramma con potere di firma) alla **FIRMA ELETTRONICA**. Nell'Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è scaricabile la **GUIDA** per mettere in atto i passaggi per l'abilitazione alla **FIRMA ELETTRONICA – cliccando su "Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE".**

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA

Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2019/2020 non è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è obbligatorio utilizzare la funzione "Riattivazione PIN" dal menù "Firma Elettronica". Per i Presidenti di Società, prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in "Organigramma"- sulla propria anagrafe – l'indicazione di "Rappresentante legale".

7. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di "Ripescaggio" individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive. In tal senso, relativamente al punto C) – Meriti Sportivi – dell'Art. 2 - verranno assegnati soltanto i punti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 17.
Si precisa, altresì, che le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto s'intendono come partecipanti ai Play-Off, anche se NON disputati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non perderanno la priorità nella graduatoria per eventuali "Ripescaggi" alla categoria superiore, così come stabilito dal "Bando".

Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2019/2020, intendano concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del "Bando di Concorso" allegata al presente Comunicato, debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:

- **entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI' 27 LUGLIO 2020 per il "Ripescaggio" ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie "C1" di Calcio a 5 Maschile;**
- **entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI' 24 AGOSTO 2020 per il "Ripescaggio" ai Campionati di 1^ e 2^ Categoria, Serie "C2" di Calcio a 5 Maschile e Girone UNICO Femminile di Calcio a 5 -**

o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di "Ripescaggio" ha **carattere perentorio.**

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il "Ripescaggio" nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2020, e dovrà essere depositata in busta "chiusa", con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, "RIPESCAGGIO". Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta "RIPESCAGGIO". Si precisa che la domanda di "Iscrizione" al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta è stata inviata unitamente alla domanda di "Ripescaggio".

Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il "Ripescaggio", inviando "TELEMATICAMENTE" tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 9. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilità campo di giuoco.

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

Qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

E' stata costituita apposita Commissione che provvederà all'esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.

****

"RIPESCAGGI" CAMPIONATI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di "Ripescaggio" individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive.

MASCHILE

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale, presentando la scheda del "Bando di Concorso" debitamente compilata.

Le Società 2nda e 3rza classificata nella media punti tra le Società Seconde classificate nelle Delegazioni Provinciali con meno di dieci Società avranno priorità in sede di "Ripescaggio" nel Campionato Regionale di Serie C2.

FEMMINILE

Per quanto attiene al **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE, resta confermato quanto segue:**

a) La vincente del girone provinciale accede direttamente al Girone Unico Regionale;
b) Eventuali altri posti liberi saranno assegnati nell'ordine appresso indicato:

1. Società che nell'ultimo anno hanno partecipato al Girone Provinciale Femminile, portandolo regolarmente a termine;
2. Società affiliate da almeno un anno;
3. Società nuove affiliate.

Per quanto attiene al punto 1), in caso di esubero, la precedenza sarà attribuita in base all'ordine di classifica.

Per quanto attiene ai rimanenti punti, nella eventualità di esubero, la precedenza sarà attribuita in base alla data di ratifica dell'affiliazione.

Le domande di ammissione (vedere "scheda" R/FEMM. allegata al presente comunicato ufficiale), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI' 24 AGOSTO 2020 e contenere l'intero importo previsto per il girone Unico Regionale.

SI RICORDA CHE NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.

8. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Si confermano i **"Criteri di ammissione ai Campionati Regionali "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) per la stagione sportiva 2020/2021,** già pubblicati con C.U. N. 3 del 19 Luglio 2019 Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale).

9. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2020/2021**, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal **Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D.** che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, **attuabile anche con la modalità telematica,** entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti **dall'art. 31** del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l' attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

****

PROCEDURA DI "DEMATERIALIZZAZIONE" -
Si ricorda che è obbligatoria l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di "**Dematerializzazione**" alla quale il Comitato Regionale ha aderito a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016 - secondo le istruzioni fornite a tutte le Società (vedi punto 1.1.4. presente Comunicato Ufficiale).

Tale procedutra è l'unica consentita.

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l'iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del "termine ordinatorio" fissato per l'iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e relativo invio "Telematico" della domanda di iscrizione al Campionato di competenza e della modulistica allegata.

L'adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda di iscrizione, della seguente documentazione:

1) DATI SOCIETA' – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Società (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità competenti.

2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell'ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la **Stagione Sportiva 2020/2021)**. Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l'inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello **VARIAZIONI ORGANIGRAMMA** con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta **l'Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:**
" il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell' iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ".

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE - Norme in materia di comportamento e di Onorabilità –

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché **agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F.,** richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. **Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.**

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI – Le Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali -

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO – Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 19 delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, (come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica) l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità. (Punto 31 DISPONIBILITA' CAMPI DI GIUOCO – C.U. N. 1 della L.N.D. dell' 1 Luglio 2020).

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE " JUNIORES - UNDER 19"

(obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione **e per le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2020/2021).**

9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie "C1" obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie "C2"obbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie "D". Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Società partecipanti al Campionato Regionale di "Eccellenza".

10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI -

Le Società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2020, gli importi stabiliti dalla lettera c) del comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 11. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo a **"ASSICURAZIONE DIRIGENTI" (€ 130,00** per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria - **€ 90,00** per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l'importo relativo all' **"ASSICURAZIONE DEI TESSERATI"** che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2020 **(€ 27,00** – C.U.N. 5 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 - moltiplicato per il numero dei tesserati - importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).

Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria **"Dirigenti"** delle Società della L.N.D. – così come disposto dal 1° Luglio 2012, recependo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010 – l'importo pro capite è pari ad **€ 5,00.** Ai "Dirigenti Ufficiali" sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 5 della L.N.D. del 1° Luglio 2020).

A tale proposito si ricorda che sono considerati **"Dirigenti Ufficiali"** i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva **2020/2021**, segnatamente:

a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore.

I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei "Dirigenti".

****

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

ordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia –

****

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i "diritti d' iscrizione" al Campionato di cui al punto 12. – lettera A).

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui alla lettera c) del comma 2) del suindicato **Art. 28 del Regolamento della L.N.D.,** si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.**

La lettera b) del comma 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

- **Art. 94 ter comma 12 N.O.I.F. –**

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 2020 nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.
In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

- **Art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. –**

Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'Art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato, giusto provvedimento di cui al C.U. F.I.G.C. N. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr. Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 315 dell'11 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato.
In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

****

SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – L'INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER L'ISCRIZIONE ON-LINE E PER L'INOLTRO "TELEMATICO" DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della domanda di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.

Si riportano le linee-guida per le iscrizioni delle Società ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, così come deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione dell'11 Giugno 2020.
Si ribadisce che ai sensi dell'Art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **Inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- **Tassa associativa alla L.N.D.;**
- **Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;**
- **Assicurazione tesserati;**
- **Acconto spese per attività regionale e organizzazione.**

Per quanto riguarda le voci di cui **al punto c)** - tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, **in deroga** all'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha dato facoltà ai Comitati di prevedere le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate.

- **Prima rata**: 30% dell'importo globale entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza;
- **Seconda rata**: ulteriore 30% dell'importo globale entro il termine perentorio del 16 Novembre 2020;
- **Terza rata**: ulteriore 20% dell'importo globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre 2020;
- **Quarta rata**: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, riunitosi in data 25 Giugno 2020, ha accolto di applicare la "deroga" come più sopra riportata.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza (vedi Art. 94 ter delle N.O.I.F. commi 12 e 13 più sopra richiamato).**

Il mancato versamento della rata iniziale del 30% e degli importi di cui al punto b) entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22 Febbraio 2021, verrà avviata, senza indugio, la procedura del "PRELIEVO COATTIVO" nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'Art. 53 delle N.O.I.F. ed all'Art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In tal senso troveranno applicazione i punti 5, 5 bis e 6 dell'Art. 53, delle N.O.I.F. che di seguito si riportano **(Nuovo testo C.U. N. 83/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2019 ed allegato al C.U. N. 278 della L.N.D. pubblicato in Roma il 4 Aprile 2019 – Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 388 del 4 Aprile 2019 e N. 390 del 5 Aprile 2019):**

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **la Società che rinuncia per la 2^ volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.**

5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ricorda, altresì, che è stato modificato **l'Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i "prelievi coattivi" possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno.**

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione dell'iscrizione On-line, ha istituito un apposito "sportello" operativo. Analoga postazione é resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l'iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.

Non è consentita l'iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l'invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.

In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

CAMPIONATO "JUNIORES- UNDER 19" – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale "Juniores – Under 19", obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell'organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società "Pure" che ne faranno richiesta.

Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2020/2021, che parteciperanno "Fuori Classifica".

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Lunedì 28 Settembre 2020. Rimane articolato con una 1^ Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il **Campionato dovrà iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2020.** Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro **il termine che sarà reso noto con successiva informativa da parte della stessa L.N.D.** Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – **entro il mese di Marzo 2021** - la vincente di ogni Girone.

- L'articolazione della 2^ Fase delle ***Società*** dei Campionati ***Regionali*** è subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa all'edizione 2019/2020, non si è effettuata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- L'articolazione della 2^ Fase riservata alle ***Società di Serie "D"*** vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2002** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio **2001 in poi.**
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in ogni gara fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2001 in poi. (vedere lettera A/9 - punto 2) lettera b) – Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età - del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2020).

Norme sull'utilizzo dei calciatori "fuori quota"
Per quanto riguarda l'impiego dei Calciatori "fuori quota" si chiarisce che l'utilizzo è facoltativo e che il limite di 3 (Campionato "Regionale" Juniores) e di 4 (Campionato "Provinciale" Juniores) si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio **2001 in poi** (Campionato "Regionale" Juniores) e di massimo 4 calciatori nati dal 1° Gennaio **2000 in poi** (Campionato "Provinciale" Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 15 LUGLIO 2020 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato – "TERMINE ORDINATORIO" -

Si riportano qui di seguito, altresì, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, **ai quali va aggiunto l' "Assicurazione Tesserati".**

CALCIO A 11 MASCHILE

- Campionato di Eccellenza ore 12.00 - Lunedì 27.07.2020 ***€ 5.930,00 (.)***
- Campionato di Promozione ore 12.00 – Lunedì 27.07.2020 ***€ 5.330,00 (.)***
- Campionato Prima Categoria ore 12.00 – Lunedì 24.08.2020 ***€ 3.330,00***

- Campionato Seconda Categoria ore 12.00 – Lunedì 24.08.2020 ***€ 2.340,00***
- Campionato Terza Categoria – Terza Categoria "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 1.400,00***
- Campionato Terza Categoria "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 1.300,00***
- Campionato Terza Categoria "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 660,00***
- Campionato Regionale "Juniores - Under 19" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 1.490,00 (*)***
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 800,00 (X)***
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 1.200,00 (*)***
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 610,00 (X)***

(.) + € 350,00 Coppa Italia ed € 800,00 "Juniores – Under 19" (obbligatori)
(*) Società "pure"
(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Regionale "Eccellenza" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 1.340,00 (*) (.)***
- Regionale "Eccellenza" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 750,00 (**)(.)***
- Regionale "Eccellenza" - "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 750,00 (.)***
- Provinciale "Promozione" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 965,00 (*)***
- Provinciale "Promozione" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 475,00 (**)***
- Campionato "Juniores" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 865,00 (*)***
- Campionato "Juniores" ore 12.00 – Lunedì 26.10.2020 ***€ 275,00 (X)***

(.) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 5 MASCHILE

- Regionale Serie "C1" ore 12.00 – Lunedì 27.07.2020 ***€ 1.990,00 (.)***
- Regionale Serie "C2" ore 12.00 – Lunedì 24.08.2020 ***€ 1.665,00 (..)***

- Provinciale Serie "D" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 1.165,00 (*)***
- Provinciale Serie "D" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 425,00 (**)***
- Provinciale Serie "D" "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 425,00***
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 965,00 (*)***

- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 275,00 (X)***
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 965,00 (*)***
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 ***€ 275,00 X)***

(.) + € 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(..) + € 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti

- Campionato Regionale "Under 17" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 (ex Allievi)
- Campionato Provinciale "Under 17" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 (ex Allievi)

- Campionato Provinciale "Under 15" ore 12.00 – Lunedì 28.09.2020 (ex Giovanissimi) ***(**)***

(**) con successiva Fase Regionale
Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D), pena l'esclusione.

CALCIO A 5 FEMMINILE

- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Lunedì 24.08.2020 ***€ 1.265,00 (*)(...)***
- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Lunedì 24.08.2020 ***€ 525,00 (**)(...)***

- Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 1.115,00 (*)***
- Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 425,00 (**)***
- Femminile Provinciale/Interprovinciale " Riserve" ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 425,00***

- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 965,00 (*)***
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 275,00 (X)***
- Campionato Regionale "Under 19 ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 965,00 (*)***
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 12.10.2020 ***€ 275,00 (X)***

(...) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società "pure"
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti

- Attività Amatori ***€ 375,00***

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria), pena l'esclusione.

- Regionale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Lunedì 27.07.2020
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) ed

"Under 15" (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Lunedì 21.09.2020

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

12. DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

In ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma l'11 Giugno 2020, si riporta il prospetto riepilogativo degli importi unici relativi ai diritti di iscrizione che le Società debbono versare per l'ammissione ai Campionati regionali e/o provinciali L.N.D. di competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l'importo del c.d. "*Contributo Covid*", riconosciuto in via straordinaria per l'iscrizione delle Società ai suddetti Campionati.

A tale ultimo proposito, si specifica che detto contributo viene assegnato per l'iscrizione ad un solo Campionato, non essendo cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di una attività.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., inoltre, ha disposto per la Stagione Sportiva 2020/2021 il rinnovo dei provvedimenti collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a Undici Femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio, nonché alla gratuità di iscrizione al Campionato di Terza Categoria e Calcio a 5 Maschile 2020/2021 per le neo-affiliate e per le Società che, nella Stagione Sportiva 2020/2021, saranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D. Tali Società, che sono esentate dal pagamento dei diritti di iscrizione, come appare naturale non beneficeranno del suindicato contributo.

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e c.d. *"CONTRIBUTO COVID"* -

CAMPIONATI	DIRITTI DI ISCRIZIONE	CONTRIBUTO "COVID" (solo per un Campionato, non cumulabile per attività multiple)
Campionato di Eccellenza	2.500	1.500
Campionato di Promozione	1.900	1.200
Campionato di 1^ Categoria	1.400	1.000
Campionato di 2^ Categoria	950	800
Campionato di 3^ Categoria – 3^ Categoria Under 21 -	660	500
Campionato di 3^ Categoria Under 19	610	500
Campionato Regionale Juniores Under 19	800	500
Campionato Provinciale Juniores Under 19	610	400
Attività Amatori	375	====
Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	750	400
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	475	400
Campionato Juniores Calcio Femminile	275	200

Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C-C1 Maschile	800	500
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 Maschile	525	300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D Maschile	425	300
Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Serie C	525	300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Femminile Serie D	425	300
Campionato Regionale Under 21 Calcio a 5 Maschile e Femminile	275	200
Campionato Under 19 Calcio a 5 Maschile e Femminile	275	200

B) <u>Diritti di Associazione alla L.N.D.</u> ***€ 300,00***

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) ***€ 65,00***

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva **2020/2021:**

D) <u>Acconto Spese e organizzazione – Attività Regionale</u>

<u>CALCIO A 11 MASCHILE</u>

Campionato di Eccellenza	***€***	***3.000,00***
Campionato di Promozione	***€***	***3.000,00***
Campionato di 1^ Categoria	***€***	***1.500,00***
Campionato di 2^ Categoria	***€***	***1.000,00***
Campionato di 3^ Categoria – 3^ Categoria Under 21	***€***	***350,00***
Campionato di 3^ Categoria Under 19	***€***	***300,00***
Campionato Regionale "Juniores - Under 19"	***€***	***300,00***
Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"	***€***	***200,00***

<u>CALCIO A 11 FEMMINILE</u>

Campionato Regionale "Eccellenza"	**€**	**200,00**
Campionato Provinciale "Promozione"	**€**	**100.00**
Campionato "Juniores"	**€**	**200,00**

<u>CALCIO A 5</u>

Campionato Regionale Serie "C1"	***€***	***800,00***
Campionato Regionale Serie "C2"	***€***	***750,00***
Campionato Provinciale Serie "D"	***€***	***350,00***
Campionato Femminile Regionale – Girone UNICO	***€***	***350,00***
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale	***€***	***300,00***
Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 21"	***€***	***300,00***
Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 19"	***€***	***300,00***

E) <u>Assicurazione Tesserati</u>

Euro 27,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del **30 Giugno 2020.** L'importo potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) <u>Assicurazione Dirigenti</u>

Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 130,00.**

Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 90,00.**

Le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell'area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)

Le notizie relative all'Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

13. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:

Calcio a Undici Maschile

- Coppa Italia Dilettanti Memorial "Gianfranco Provenzano"		€350,00
- Coppa Italia Memorial "Orazio Siino"	€	350,00
- Coppa Sicilia Memorial "Filippo Lentini"	€	250,00
- Coppa Trinacria Memorial "Salvatore Sajeva"	€	250,00
- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco"	€	100,00

Calcio a Cinque Maschile

- Coppa Italia Serie "C1"	€	250,00
- Coppa Sicilia Serie "C2"	€	100,00
- Coppa Trinacria Serie D	€	100,00

Calcio a Cinque Femminile

- Coppa Italia	€	100,00

Calcio a Undici Femminile

- Coppa Italia	€	100,00

Più le spese arbitrali.

ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Il Comitato, per l'attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:

Coppa Trinacria Maschile- Riservata alle Società partecipanti al Campionato Provinciale di Serie "D". La Società vincente la Coppa Trinacria Regionale acquisisce il diritto, su specifica istanza e nel caso di disponibilità di posti, a disputare il Campionato Regionale di Serie "C2" per la Stagione Sportiva 2021/2022. Tale diritto è prioritario rispetto alle Società richiedenti il "Ripescaggio" attraverso il Bando di concorso.

DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

CALCIO A UNDICI MASCHILE

- Campionato di Eccellenza Regionale **Domenica 13 Settembre 2020**
- Campionato di Promozione **Domenica 13 Settembre 2020**
- Campionato di Prima Categoria **Domenica 27 Settembre 2020**
- Campionato di Seconda Categoria **Domenica 11 Ottobre 2020**
- Campionato di Terza Categoria **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Campionato di Terza Categoria Under 21 Da stabilire
- Campionato di Terza Categoria Under 19 Da stabilire

- Campionato Juniores Regionale “Under 19” **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Campionato Juniores Provinciale “Under 19” Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Serie “C1” Regionale **Sabato 26 Settembre 2020**
- Serie “C2” Interprovinciale **Sabato 10 Ottobre 2020**
- Serie “D” Provinciale **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Regionale “Under 21” Maschile **Entro il mese di Ottobre 2020**
- “Under 19” Maschile e Femminile **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Regionale “Under 17” (ex Allievi) **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Provinciale “Under 17” (ex Allievi) **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Provinciale “Under 15” (ex Giovanissimi) **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Regionale Femminile – GIRONE UNICO **Domenica 18 Ottobre 2020**
- Provinciale/Interprovinciale Femminile **Entro il mese di Ottobre 2020**

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- Regionale “Eccellenza” **Entro il mese di Ottobre 2020**
- Provinciale “Promozione” Da stabilire

ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO

- Regionale “Under 17” (ex Allievi) ed “Under 15” (ex Giovanissimi) **Domenica 27 Settembre 2020**
- Provinciale “Under 17” (ex Allievi) ed “Under 15” (ex Giovanissimi) **Entro il 18 Ottobre 2020 (*)**

(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2021.

20. DATE INIZIO COPPE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

CALCIO A 11 MASCHILE

- Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano” (Eccellenza - Prima fase) **Domenica 30 Agosto 2020** **Domenica 06 Settembre 2020**
- Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” (Promozione – Prima fase) **Domenica 30 Agosto 2020** **Domenica 06 Settembre 2020**
- Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” (1^ Categoria - Primo Turno) Da stabilire
- Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva” (2^ Categoria - Primo Turno) Da stabilire
- Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco” (3^ Categoria) Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Coppa Italia Maschile Serie “C1” **Sabato 05 Settembre 2020**

- Coppa Sicilia Serie "C2" **Sabato 19 Settembre 2020**
- Coppa Trinacria Maschile Da stabilire
- Coppa Italia Femminile **(*)** **Domenica 27Settembre 2020**

(*) Eventuale Fase di Qualificazione- Final Four: date da stabilire

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Coppa Italia Da stabilire

CONCLUSIONE ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – Circolare N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 -

Si riporta integralmente il testo della Circolare in oggetto:

" In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2020/2021 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 Giugno 2021.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. "

Art. 31 Regolamento L.N.D.
I Campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4.I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

…omissis…

Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 19", 3ª categoria - "Under 19" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – "Under 21", Juniores – "Under 19", di 3ª categoria – "Under 19", ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque

a) Gli impianti
Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

b) Terreni di giuoco
I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

UTILIZZAZIONE STRUTTURE CALCISTICHE A PORTE CHIUSE – Circolare N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 –

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine **alla disputa di gare in assenza di pubblico,** si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021:
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente Radio Televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare N. 5 del 1° Luglio 2020;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

29. RICHIESTA SOPRALLUOGHI PREVENTIVI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI -

Si informa che per sopralluoghi richiesti da Società affiliate e finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici alla successiva richiesta di omologazione in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, al Fiduciario Campi all'uopo delegato deve essere corrisposto il rimborso spese quantificato sulla base dei chilometri effettuati, rapportati ai costi chilometrici unitari, e della diaria.

Il relativo onere sarà addebitato alla/e Società richiedente/i il sopralluogo.

Nel caso in cui la richiesta di parere venga prodotta dai Comuni, privati ed altri Enti, preventivamente al sopralluogo dovrà pervenire a questo Comitato Regionale un bonifico di importo pari alla somma dovuta calcolata in analogia a quanto sopra specificato, con la motivazione "*Rimborso spese per sopralluogo preventivo".*

30. TARIFFE PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -

Si indicano qui di seguito le tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Omologazione di un campo di calcio con un solo sopralluogo	€ 250,00

€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Omologazione Impianto di Illuminazione

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al "Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. - L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA", allegando copia del bonifico bancario - di importo pari alla tipologia dell'intervento richiesto - già emesso in favore:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA - (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)

31. SPOGLIATOI -

Si invitano le Società ospitanti a vigilare affinché gli Spogliatoi vengano messi a disposizione delle Società ospitate almeno 1 ora prima dell'inizio della gara, per consentire un adeguato "riscaldamento" degli atleti e, qualora, sullo stesso campo vengano disputate più gare, adoperarsi affinché fra una gara e l'altra gli stessi vengano lasciati liberi per tempo per consentire anche la pulizia degli stessi.
Ai sensi dell'Art. 31 punto 4) lettera B) comma b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli "Spogliatoi" devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

32. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

La L.N.D. con propria nota del 25 Giugno 2020 ha reso noto che in appendice all'attività conclusiva dei Campionati dilettantistici 2020/2021, potrà essere previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e di Play-Out mediante apposite articolazioni demandate ai singoli Comitati e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, giusta previsione di cui all'Art. 49, comma 2), delle N.O.I.F.
In tutti i casi, si dovrà tenere conto delle presenti disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. quanto ai criteri di svolgimento delle suddette gare, con l'osservanza dei principi di cui all'Art. 49, N.O.I.F., e all'Art. 51, N.O.I.F., anche in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione, salva la possibilità di derogare – in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2020/2021 – alle vigenti normative in materia.
Si darà luogo alle eventuali gare di Play-Off e Play-Out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista, giuste indicazioni rese note dalla stessa L.N.D. con il Comunicato Ufficiale N. 1 dell'1 Luglio 2020.

****

Si rappresenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha deliberato, anche per la Stagione Sportiva 2020/2021, per tutti i Campionati regionali e provinciali, che in appendice all'attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out - esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista - mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Quanto ai "Criteri" di svolgimento delle suddette gare, **è fatto obbligo di osservare i seguenti principi:**

1) Applicazione dell'Art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., segnatamente:

a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di categoria superiore;

b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati fino alla 2^ Categoria compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;

2) Applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione.

33. APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLE N.O.I.F. –

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei "Titoli" sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F..

Art. 51 N.O.I.F.
Formazione delle classifiche
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ".
Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si

applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l’ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla “classifica avulsa”.

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

6. Nei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti,** fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nel'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

E' fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.

34. PREMIO DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Il Comitato Regionale Sicilia assegna, per la Stagione Sportiva 2020/2021, un **"Premio Disciplina"** denominato **«in assoluto»,** e riconosce alle Società vincenti la classifica Disciplina del Campionato di competenza un contributo.
Tale contributo sarà riconosciuto alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di punti di penalizzazione in ciascun Campionato come di seguito indicato:

Campionato di Eccelleza	€	1.000,00
Campionato di Promozione	€	800,00
Campionato di 1^ categoria	€	500,00
Campionato di 2^ Categoria	€	300,00
Campionato di 3^ categoria	€	200,00
Campionato Regionale "Juniores Under 19"	€	200,00
Calcio a 11 Femminile "Eccellenza" Regionale	€	450,00
Calcio a 5 Maschile Serie "C1"	€	450,00
Calcio a 5 Maschile Serie "C2"	€	300,00
Calcio a 5 Maschile Serie "D"	€	200,00
Campionato Regionale "Under 21"	€	100,00
Campionato Regionale "Under 19"	€	100,00
Calcio a 5 Femminile Regionale	€	200,00
Calcio a 5 Femminile Provinciale	€	100,00

Alle Società vincenti il "Premio Disciplina" per singolo girone verrà assegnata una "Targa".

35. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI -

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.

Art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Società
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..

Si trascrive il testo aggiornato dei **commi 5) e 6) dell'Art. 9 C.G.S.**

5. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla **quinta ammonizione** incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell'applicabilità del comma **5.**, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

****

Si trascrive, altresì, il testo aggiornato dei **commi 8) e 9) dell'Art. 19 C.G.S.**

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Esecuzione delle sanzioni
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..

8. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia*;*
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1) sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

36. RECUPERI GARE -

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva **deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'Art. 30, del Regolamento della L.N.D. (Vedere punto 15) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2020)

Si riporta il comma 4) dell'Art. 30 del Regolamento L.N.D.

Art. 30 del Regolamento della L.N.D.
Lo svolgimento dei Campionati
(Nuovo testo C.U. N. 160/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 10 Febbraio 2020 ed allegato al C.U. N. 241 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Febbraio 2020)
… omissis…

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

… omissis…

37. NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. -

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Società, stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente l'oggetto:

" In relazione all'avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire da **lunedì prossimo, 1° luglio 2019,** le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA

2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018

3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su

4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni

5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc,** raggiungibile all'indirizzo **https://portaleservizi.figc.it**

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it "

38. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI -

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della "firma digitale" .**

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.lnd.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella **"scelta area"**, per **"TESSERAMENTO LND"**.

Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

39. TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce "caricamento foto) e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **"telematicamente"** al Comitato Regionale.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale**..

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso *"dall'Area Società"*.

Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l'identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d'identità personale.

Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

40. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE -

Si conferma che anche per Stagione Sportiva **2020/2021** il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** On-line, con apposizione della "firma digitale", attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare "Area Società":

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società);
- entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione "Salva definitivo e stampa".

Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- foto formato tessera del calciatore (scansionata ed inserita cliccando la voce "caricamento foto);
- fotocopia del codice fiscale del calciatore;

Il tutto dovrà pervenire **"Telematicamente"** alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce "pratiche tesseramento aperte". Si precisa che - se alla data della gara la posizione del calciatore non è regolarizzata - lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno "sportello" operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione dei modelli "On-line", con apposizione della "firma digitale".

41. PROCEDURA "RICARICA PORTAFOGLIO "ISCRIZIONI" E "TESSERAMENTI" -

A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei "Portafogli iscrizioni e tesseramenti " tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***non*** presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

1) POS Virtuale

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un'app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista è consultabile alla
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

2) MAV Light
Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

N.B. Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.
a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

****

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

42. PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETA' L.N.D. E DI "PURO" SETTORE GIOVANILE -

Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l'avvio della Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico.

In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.

In sintesi:

- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di "creazione pratica di tesseramento" che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.

- Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all'Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.

- Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.

- La Società potrà controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione "pratiche aperte", similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.

Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.

- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.

- La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- **Modulo per esonero**
- **Modulo per revoca esonero**
- **Modulo per dimissioni**
- **Modulo per revoca dimissioni**
- **Modulo per variazioni incarico**
- **Modulo per sospensione dai ruoli**
- **Modulo per riammissione nei ruoli**
- **Modulo per variazione di indirizzo**
- **Modulo per variazione dei contatti**

43. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. –

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le "Tessere Impersonali".

Le Società dovranno inoltrare la richiesta di emissione "Tessera Personale Dirigente Ufficiale", stampabile dall'apposito menù attraverso l'apposita area società della LND.

Entrando nella propria area riservata, le Società dovranno stampare, attraverso l'apposito menù, il modulo per la richiesta emissione tessera dirigente ufficiale ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento d'identità e dovranno allegare dal menù "caricamento foto" una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.

A questo punto la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il dirigente da tesserare si stato correttamente inserito in organigramma procederà alla ratifica della pratica e inoltrerà il tutto al Centro Informatico che provvederà ad emettere la tessera plastificata. Il tesserino in parola rappresenta una "tessera identificativa" ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta "Tessera" oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

In attesa dell'arrivo della tessera plastificata, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO che potrà essere stampato, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menù "pratiche aperte", solo dopo l'avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

44. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021-

Si riporta il C.U. N. 199 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma il 16 Dicembre 2019 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 219 del 20 Dicembre 2019):

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale della Stagione Sportiva 2020/2021, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "D", ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie "D", alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2020/2021	SERIE D	ECCELLENZA	PROMOZIONE
Nato da 1.1.2000	**1**		
Nato da 1.1.2001	**2**	**1**	**1**
Nato da 1.1.2002	**1**	**1**	**1**

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **TRE** calciatori. **Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati', pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.**

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'Art. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all'età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2020/2021, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2020/2021 (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **dovrà essere osservato unicamente l'obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza**.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente **numero massimo di calciatori "fuori quota"** ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato Regionale Juniores Under 19 e al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2020/2021:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.2002 in poi

2020/2021	Nati da 1.1.2000	Nati da 1.1.2001	Senza limitazioni in relazione all'età massima
Juniores Nazionale		**2**	**1**
Juniores Regionale		**3**	
Juniores Provinciale	**4**		

****

Fatta salva l'applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:

Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva **2020/2021** che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, per la Stagione Sportiva **2020/2021**:

Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) nato dal 2002.

Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2002.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate ("Juniores")**.**
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'Art. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.**

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese, in quest'ultimo caso, quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato l'obbligo minimo stabilito dalla L.N.D. circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè 1 (uno) calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed 1 (uno) calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

Norme sull'utilizzo dei calciatori "giovani"

In merito all'utilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:

- Se anziché **1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Prima e Seconda Categoria)** vi sono in campo 2/1 calciatori nati dall'1.1.2002 la prescrizione è rispettata e così via.
- Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 2001 questo potrà essere sostituito con un calciatore nato dal 2001 al 2005, sempre che in quest'ultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 34 N.O.I.F..
- Se dovesse entrare in campo un calciatore di età inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Società inadempiente verrà data gara perduta.

Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI -

Art. 34 – N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'Art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

* * * * * * * *

P.S. Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

* * * * * * * *

In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore ("Juniores" Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2020 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) - Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

La Segreteria della L.N.D., con nota del 12 Giugno 2020, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2020/2021 alla estensione della deroga dell'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato **"Under 17"** (ex Allievi), al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Serie "D"

Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "**Under**" in distinta.

Campionati Giovanili – Campionato Provinciale "Under 17" (ex Allievi) -

Anche per la Stagione Sportiva 2020/2021 il Campionato "Under 17" sarà articolato su uno o più gironi interprovinciali che determineranno la Società vincente regionale da ammettere alla Fase Nazionale per la conquista del Titolo Italiano.
Resta inteso che rimane confermato il Campionato "Under 17" (ex Allievi) Provinciale.

Campionati Giovanili – Campionato Provinciale "Under 15" (ex Giovanissimi) -

In considerazione che l'Attività Giovanile è demandata interamente al Comitato Regionale che dovrà curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metà del mese di Aprile 2021, è necessario che le DD.PP , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date d'inizio in linea con la scadenza sopra indicata.

Per quanto sopra verranno escluse dalla **Fase Regionale del Campionato "Under 15"** le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2021.
Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non è presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETA' DI SERIE A, B. E SERIE C –

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 222/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 15 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N. 319 della L.N.D. pubblicato in Roma il 15 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 371 del 16 Giugno 2020).

49. TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 229/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N. 328 della L.N.D. pubblicato in Roma il 23 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 378 del 26 Giugno 2020).

50. TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B -

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 233/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N. 330 della L.N.D. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020).

51. PREMIO DI PREPARAZIONE -

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 152/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 24 Giugno 2019 ed allegato al C.U. N. 371 della L.N.D. pubblicato in Roma il 25 Giugno 2019 (Già allegato al C.U. del C.R. Sicilia N. 480 del 26 Giugno 2019).

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 delle N.O.I.F. - (Nuovo testo – C.U. N. 55/A della FIGC pubblicato in Roma il 1° Agosto 2019 ed allegato al C.U. N. 72 della LND del 1° Agosto 2019) -

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 Bis. Per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.
Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis – secondo capoverso – e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E' consentito, per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E' consentito, per le Società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile ed al S.G.S., apporre sugli stessi **non più di cinque marchi pubblicitari,** della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione Calcio Femminile.
Per le Società della L.N.D. e del S.G.S., i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della Società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

1. Per le Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

53. DEROGA ALL'ART. 72 DELLE N.O.I.F. -

La F.I.G.C. ha rinnovato, anche per la Stagione Sportiva 2020/2021, la deroga all'Art. 72 delle N.O.I.F. – più sopra riportato – in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.

Si riporta il C.U. N. 242/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N.339 della L.N.D., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):

" Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 Giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'Art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli Art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'Art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

54. UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE MAGLIE DA GIUOCO -

Si riporta il C.U. N. 68 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018 (allegato al C.U. N. 100 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018):

" Il Commissario Straordinario

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti;

- ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle malie da giuoco delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque;

- visto lo Statuto Federale;

delibera

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono utilizzare:

a) nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cmq, inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq, uno al massimo di 200 cmq ed uno al massimo di 150 cmq;

b) sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino al 200 cmq;

c) sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino al 100 cmq.

dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore**, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o** un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara **e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

59. "PANCHINA LUNGA" NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. -

Si riporta integralmente il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 – allegato al C.U. N. 338 della L.N.D. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):

"

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 Giugno 2020;
- Vista l' istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di **nove giocatori di riserva** nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque".

60. DISTINTA CALCIATORI -

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

61. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 -

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.0.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

****

Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal **30 Gennaio 2021** si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 30 Gennaio 2021, alla seguente e-mail :

sicilia.certificati@lnd.it

facendo presente che, relativamente all'Attività Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate "ritardata presentazione" e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI - C.U. N. 5 della L.N.D. del 1° Luglio 2020 -

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020 - 2021 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.
La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale

Dilettanti – www.lnd.it - selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale ***One care*** per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l'invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo **raccomandata A/R ad AON S.p.A. - Ufficio Sinistri infortuni - Via Andrea Ponti, 8 - 20143 Milano**.

Ci corre l'obbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.
Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio,** mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND
Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.
Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 è pari ad **Euro 27,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D..**

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.,** di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. - Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2020/2021:

• ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00;**

• ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1' Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00;**

• ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00.**

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. il premio è di **Euro 5,00.**

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

63. INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

64. NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA

Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti -

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell'art. 1786 c.c.).
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilità l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato

65. AMMENDE E "CONTRIBUTO " DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA (EX TASSE RECLAMO) –

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre il "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva (ex tasse reclamo) deve essere allegato al reclamo.
Il mancato versamento del "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva è motivo di "Inammissibilità" del reclamo. L'addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell'avvenuto versamento dell'importo totale dovuto all'atto dell'iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

65. AMMENDE E "CONTRIBUTO " DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA (EX TASSE RECLAMO) –

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre il "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva (ex tasse reclamo) deve essere allegato al reclamo.
Il mancato versamento del "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva è motivo di "Inammissibilità" del reclamo. L'addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell'avvenuto versamento dell'importo totale dovuto all'atto dell'iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

66. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.

Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. I Tornei, una volta autorizzati, dovranno svolgersi nel rispetto del relativo Regolamento così come autorizzato. Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
Si riportano gli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

ART. 32- REGOLAMENTO L.N.D-

I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono

essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

ART. 34- REGOLAMENTO L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.

2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione, o Dipartimento.

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

ART. 35- REGOLAMENTO L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

67. GARE AMICHEVOLI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Diritti Approvazione Tornei

A) Federali

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe, al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

L'approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

B) Ricreativi

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati.
Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri e le spese di funzionamento di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE

– Diritti Approvazione Regolamento	€	60,00	
– Diritti Affiliazione (per società)	€	10,00	
– Diritti gara (per singola gara)	€	5,00	
– Spese funzionamento giustizia sportiva e segreteria	€	50,00	per singola giornata di gara
– Acconto spese arbitrali	€	35,00	per ogni gara (media)
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale	€	6,00	

Gare Amichevoli

Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale **- per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà le richieste e dovrà inoltrarle al Comitato Regionale previo esame delle stesse** - che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro tramite il C.R.A.
Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.

Diritti Per Gare Amichevoli

Per gare in cui sono impegnate:

Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B)	€	70,00
Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO)	€	60,00
Società del Campionato Nazionale Serie "D" – Regionale Eccellenza	€	50,00
Società del Campionato di Promozione	€	40,00
Società del Campionato di 1ª e 2ª Categoria	€	30,00
Società di 3ª e Campionato Giovanile "Under 19"	€	20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€	20,00

68. ATTIVITA' AMATORI -

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.
L'Attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
L'Attività Amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.
(Lettera A/13 – ATTIVITA' AMATORI - C.U. N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2020).

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2020/2021, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'Art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2020;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute.

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato Regionale, compilando la domanda di affiliazione (MOD. 6/LND – Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. – o domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Comitato Regionale Sicilia) che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e spedita o depositata unitamente a:
– dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 6% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto;
– versamento della tassa complessiva di € 375,00 + per le spese arbitrali.

b)Tesseramento calciatori

I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato Regionale Sicilia o dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuale alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte al Torneo. Il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.

Il tesseramento dei calciatori è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

a) Tutti i calciatori partecipanti dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale attività la cui validità è limitata alla durata della medesima.
b) I calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all'Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
c) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui **all'art. 10, comma 6 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.**

PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L'ATTIVITÀ AMATORIALE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ UFFICIALE.

c) Svolgimento delle gare

Le gare avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno. Nelle gare le Società possono sostituire definitivamente cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di assistente arbitrale.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45'.

d) Visite Mediche

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i partecipanti.

e) Giustizia Sportiva

Le tasse reclamo sono fissate in **€ 78,00** per i reclami proposti al Giudice Sportivo ed in **€ 130,00** per quelli inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

Il calciatore espulso dal campo nel corso della gara è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del Torneo, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.

La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni inflitte.

f) Reclami

Gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati esclusivamente a mezzo FAX o PEC entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di disputa della gara e le relative motivazioni dovranno pervenire a mezzo FAX o altro mezzo idoneo (PEC) entro le ore 24.00 dello stesso giorno, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. **Il Comunicato Ufficiale contenente anche le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.**

Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo FAX o altro mezzo idoneo (PEC) entro le ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato

Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla eventuale controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all' eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo FAX o altro mezzo idoneo (PEC), le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

g) Rinuncia a Gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

h) Osservanza delle Norme Regolamentari

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

69. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - (Registro 2.0 C.O.N.I.) -

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile l'iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto **dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).**

Con l'occasione si rammenta che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è condizione necessaria per esercitare il **diritto di voto** da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I. si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalità sul sistema AS 400 e sul portale della L.N.D. nell'area riservata alle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

Attraverso il menù *"Dati Societari"*, è stata aggiunta la nuova funzione denominata *"Registro C.O.N.I." in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).*

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù *"Firma elettronica" -> "Documenti da firmare "* alla voce *"Registro CONI".*

I sottoelencati documenti, **obbligatori,** sono occorrenti per nuove iscrizioni al Registro CONI:

- Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statutodella Società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio,** il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo **l'obbligo** per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo Statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, attraverso la rituale procedura telematica.

L'iscrizione al "Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" (Registro 2.0 C.O.N.I.) deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi, successivamente all'approvazione di tutti i documenti necessari per l'iscrizione ai Campionati di cui al punto 9. – lettera A) Adempimenti per l'ammissione ai Campionati – di cui al presente Comunicato Ufficiale (Dati Societari, Organigramma, Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali …).

L'iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di "RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI".

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

Si allega una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalità introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi.

70. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C./L.N.D. -

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

71. COMUNICATI UFFICIALI COMITATO REGIONALE -

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito **sicilia.lnd.it** seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

* * * * * * * *

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

72. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI" -

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce "Federazione" e, successivamente "NORME" o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia **sicilia.lnd.it** cliccando su "Norme".

73. MINUTO DI RACCOGLIMENTO -

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla **F.I.G.C.** per il tramite di questo Comitato Regionale della **Lega Nazionale Dilettanti**.
Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia)** e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

74. INDIRIZZI E NUMERI UTILI -

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito **www.lnd.it**, accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**", optando per la voce "**Dati Societari"** e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "**Interrogazioni/Società**".
Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ….).

75. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. – Richieste variazione date, orari e campi -

Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari dovranno pervenire **con largo anticipo, essere opportunamente motivate e documentate e concordate con la Società Consorella**, al seguente numero di fax: **091-6808498 – o indirizzo di posta elettronica: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it o sicilia.sgs@lnd.it se trattasi di attività giovanile.**

In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse su insindacabile giudizio del Comitato Regionale.

76. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA CALCIO A 5 – Giorno ed orario di gara -

In **Serie C1**, il giorno e l'orario ufficiali di gara rimangono fissati per il **Sabato** alle ore **17.00, Coppa Italia compresa**.

In **Serie C2**, le Società **hanno l'obbligo del Sabato dalle ore 15.00** e **non oltre le ore 20.00 (eventuali anticipi al Venerdì saranno accettati previo accordo tra le consorelle, Coppa Sicilia compresa).**

Per le gare di recupero o infrasettimanali i giorni stabiliti sono il **Martedì o il Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Nelle ultime DUE giornate della "Stagione Regolare" della Serie C1, Serie C2 e Girone Unico Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: SABATO ALLE ORE 17.00 (C1 e C2) e DOMENICA ALLE ORE 17.00 (Girone Unico Femminile).

Al fine di garantire la contemporaneità nelle ultime due giornate, tutte le gare del girone in cui sono impegnate Società delle Isole minori verranno disputate d'ufficio in orario compatibile con le esigenze di trasferimento delle Società disagiate.

Per il **Campionato Femminile Girone Unico,** il giorno ufficiale di gara viene fissato per la **Domenica dalle ore 16.00 e non oltre le ore 18.00 , Coppa Italia compresa.**

Per la **Serie D Maschile** le Società **possono scegliere tra il Venerdì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 22.00 ed il Sabato dalle ore 15.00 e non oltre le ore 20.00 (Eventuali posticipi alla Domenica saranno accettati previo accordo tra le consorelle).**

Per il Gironi Provinciali del Campionato **Femminile** il giorno ufficiale di gara è **Domenica .**

Per la **Coppa Italia Maschile di Serie C1, nei turni infrasettimanali, e per la Coppa Sicilia di Serie C2** il giorno di gara ufficiale è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Per la **Coppa Italia Femminile, nei turni infrasettimanali,** il giorno di gara è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.**

Per il **Campionato Regionale Maschile "Under 21"** le Società possono scegliere tra la **Domenica,** mattina o pomeriggio, **e il Lunedì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.**

Per il **Campionato Regionale Femminile "Under 21"** il giorno di gara è il **Lunedì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.**

Per il **Campionato Regionale Maschile** e **Femminile "Under 19"** le Società possono scegliere tra il **Martedì e il Mercoledì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.**

Per la **Coppa Trinacria** riservata alle Società partecipanti alla **Serie D**, si **demanda alle Delegazioni Provinciali/Distrettuale di appartenenza.**

77. SERVIZIO PRONTO A.I.A. -

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali (Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Calcio a 11 Femminile e Coppe di categoria) causa l'assenza dell'Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il

N. 342/3543761.

Pertanto le Società, allorquando circa un'ora prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

****

Anche per le gare dei Campionati di Calcio a 5 è stato istituito un numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 40' prima rispetto l'inizio della gara, SOLAMENTE nel caso di assenza dell'arbitro designato. Il numero da comporre è **345/4031478**.

****

Si informano le società che anche per le gare dei Campionati Regionali "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15 (ex Giovanissimi) è stata istituita, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, una linea telefonica "PRONTO A.I.A".
Il numero da comporre è **342/3543734** e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell'arbitro designato 20 minuti prima dell'inizio della gara.

78. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 6 della L.N.D. del 1° Luglio 2020, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

79. ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2020, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

80. CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (U.S.S.I.) – CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

81. ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE SICILIA

Segretario Regionale: Maria Gatto Telefono: 091 6808409
Fax: 091 6808497
E-mail: gatto@lnd.it Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Fax: 091 6808494
E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AREA I
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497
E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it

Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498
E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808498
Posta Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Attività Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano Telefono: 091 6808419
Fax: 091 6808498
E-Mail: sicilia.sgs@lnd.it

Attività Agonistica Calcio a 5: Paolo Mendola Telefono: 091 6808475
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Responsabile Affari Generali: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
Fax: 091 6808498

Ufficio Affari Generali: Francesco Salvatore Porzio Telefono: 091 6808438
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AREA II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808494

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Responsabile: Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
Ufficio Amministrazione e Contabilità: Fabio Giattino Telefono: 091 6808422

AREA III
TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA

E-Mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808498 (Tesseramento)

E-Mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
Posta Certificata: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808496 (Giustizia Sportiva)

Responsabile Ufficio Tesseramento:	Giovanni Cutrera	Telefono: 091 6808410
Ufficio Tesseramento:	Giulio Sconzo	Telefono: 091 6808423
Responsabile Giustizia Sportiva:	Simona Boatta	Telefono: 091 6808463

******

Responsabile C.E.D.:	Aldo Lo Nigro	Telefono: 091 6808421

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
E-Mail: sicilia.dr5@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808495

Responsabile Regionale:	Maxmiliano Birchler	Telefono: 091 6808406

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
E-Mail: sicilia.femminile@lnd.it
Posta Certificata: femminile@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498

Responsabile Regionale:	Giuseppe Mistretta	Telefono: 091 6808473

CAMPI SPORTIVI
E-Mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
Posta Certificata: settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498

Fiduciario Regionale Campi Sportivi:	Giuseppe Bonsangue	Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE

E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498

Coordinatore:	Giovanni Cutrera	Telefono: 091 6808410
Segreteria Corsi:	Laura Lo Sicco	Telefono: 091 6808440
Tesseramento Tecnici:	Giulio Sconzo	Telefono: 091 6808423

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RICARICA PORTAFOGLIO

Si informano le società che il servizio RICARICA PORTAFOGLIO presso la delegazione provinciale è **SOSPESO** fino a data da destinarsi.

DELEGATO PROVINCIALE – LINO GURRISI 3296135514
Martedì 14:30 – 15:30

SEGRETARIO PROVINCIALE – SEBASTIANO SCALISI 3385302257
Mercoledì 11:00 – 12:00

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE – GIANFRANCO CALOGERO 3477371430
Mercoledì 11:00 – 12:00

RESPONSABILE TERZA CATEGORIA JUNIORES – MARCELLO SAPIENZA 3351308575
Mercoledì 11:00 – 12:00

DELEGATO ATTIVITA' DI BASE – GIUSEPPE PETRALIA 3346339309
Lunedì 15:00 – 16:00
E' possibile concordare un appuntamento al di fuori dell'orario di ricevimento, contattando la delegazione o l'interessato.

Indirizzi posta elettronica della Delegazione

DELEGAZIONE: del.catania@lnd.it
REFERENTE (Alice Lombardo): a.lombardo@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA: giustizia.figccatania@gmail.com

NUOVO IBAN – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

FIGC LND COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA
CATANIA – BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – AGENZIA 1
IT30D0503616901CC0561402530

Pubblicato a Catania ed affisso all'Albo della D. P. di Catania il 17 Luglio 2020

Il Segretario
Sebastiano Scalisi

Il Presidente Delegato Provinciale
Lino Gurrisi